

L.r. n. 64/1986. Autorizzazione realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Chions a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità del centro abitato di Villotta mediante la realizzazione di opere di sgrondo delle acque meteoriche.

Prenotazione fondi, impegno di spesa parziale e assegnazione finanziamento a Ente attuatore Comune di Chions.

- OPI 1126 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

DECISIONI AMMINISTRATIVE

1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Chions a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità del centro abitato di Villotta mediante la realizzazione di opere di sgrondo delle acque meteoriche.
2. Il Comune di Chions è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1. ed è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le procedure elencate nel presente decreto.
3. L'intervento urgente di cui al punto 1 consiste principalmente nel potenziamento d linee di drenaggio mediante nuova posa o sostituzione di collettori esistenti lungo la sede stradale, nella riprofilatura di fossati esistenti, nella realizzazione e/o ampliamento di bacini di dispersione per la raccolta e l'infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale e in altre lavorazioni di completamento e di rifinitura delle opere principali per rendere funzionali gli interventi.
4. All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini:
 - 30 giugno 2018 per la presentazione della relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo e alla relazione di cui al punto 3. delle "Procedure";
 - 31 marzo 2019 per l'ultimazione dei lavori e per il loro collaudo;
 - 31 luglio 2019 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di cui al punto 6. delle "Decisioni contabili".

**DECISIONI
CONTABILI**

1. E' assegnato al Comune di Chions il finanziamento entro il limite massimo di Euro 500.000,00.- per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative.
2. Per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative è prenotata la spesa di Euro 500.000,00.- a carico del capitolo 281010 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – codice Siope 2.03.01.02.000 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali.
3. Il finanziamento concesso all'Ente attuatore sarà commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo dell'importo assegnato. Non saranno riconosciute come ammissibili spese che, pur comprese nel quadro economico di progetto, non siano strettamente pertinenti al raggiungimento della finalità di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
4. E' impegnata la spesa di Euro 95.000,00.- relativa all'avvio dell'intervento urgente di protezione civile sopra specificato, a carico del capitolo 281010 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – codice Siope 2.03.01.02.000 – Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali, erogati secondo il punto 6 delle decisioni contabili.
5. All'impegno delle rimanenti risorse, nell'ambito della prenotazione di cui al punto 1 delle presenti decisioni contabili, si provvederà con successivo decreto, all'atto della presentazione da parte dell'Ente attuatore della relazione di progetto, secondo quanto previsto al punto 4 delle decisioni amministrative; l'impegno della spesa sarà assunto dalla Protezione civile della Regione in conformità al cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato. Gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma finanziario dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
6. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
 - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte dall'Ente attuatore, secondo il modello allegato;
 - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
 - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
 - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale, (modello allegato), che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso Unicredit Banca

S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n. 10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del “Fondo regionale per la protezione civile”, dell’importo eventualmente non utilizzato (fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 della l.r. n. 7/2000), sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del presente decreto di assegnazione del finanziamento.

7. In occasione dell’invio della rendicontazione di cui al punto 6, l’Ente attuatore invia alla Protezione civile della Regione il progetto esecutivo, comprensivo di eventuali varianti, per la conservazione agli atti della Protezione civile a fini documentali e di conoscenza delle attività svolte sul territorio.

8. Il gestore del Fondo per la protezione civile si riserva di effettuare controlli ispettivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 9 della L.R.64/1986, relativamente all’utilizzo da parte dell’Ente attuatore delle risorse del Fondo stesso.

9. In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall’art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell’opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all’interno dell’Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

10. Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant’altro necessario per l’acquisizione delle aree interessate dai lavori.

PROCEDURE

Il Comune di Chions avvia l’intervento di cui trattasi secondo le seguenti procedure:

1. L’Ente attuatore avvia l’intervento con le procedure accelerate previste dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di intervento urgente di protezione civile, nonché quelle previste dall’articolo 163 del medesimo decreto legislativo, qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi.

2. L’Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l’iter espropriativo, nonché all’ottenimento delle autorizzazioni preliminari all’avvio dei lavori, se dovute.

3. L’Ente attuatore presenta, unitamente alla relazione di progetto esecutivo e agli atti di approvazione dello stesso, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:

a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell’opera, sono conformi a quanto previsto all’art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall’art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;

b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell’intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione;

c) il cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato.

4. L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.
5. All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con oneri a carico del finanziamento concesso, come previsto nelle "Decisioni contabili".
6. Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.
7. L'Ente attuatore dovrà installare una tabella di cantiere riportante i contenuti previsti dalla legge, avente dimensioni non inferiori a m. 2,50 x m. 1,50, con raffigurato il logo della Protezione Civile della Regione come da modello allegato.
8. È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

ATTI PRESUPPOSTI

1. Nota 5 giugno 2017, prot. n. 5981, con la quale il Comune di Chions, a seguito degli ultimi eventi atmosferici avversi, ha segnalato alla Protezione civile della Regione il ripetersi dell'allagamento di strade e abitazioni del centro abitato di Villotta.
2. Nota Assessore regionale alla protezione civile del 14 giugno 2017, prot. 7070/17, con la quale lo stesso ha manifestato l'intenzione, tra l'altro, di individuare il Comune di Chions quale Ente attuatore dell'intervento di cui trattasi, chiedendo la disponibilità del Comune;
3. Risposta Ente attuatore del 20 giugno 2017, prot. PCR n. 7280/17 del 20 giugno 2017, con la quale si impegna a realizzare, attraverso la società in house Livenza Tagliamento Acque S.p.a., gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Interregionale Lemene, l'intervento secondo le modalità indicate dall'Assessore nella nota soprarichiamata;
4. Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 18 ottobre 2017, assunta all'archivio generale. n. 3659/17 del 18 ottobre 2017.

MOTIVAZIONE

La motivazione a supporto della decisione è illustrata nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 18 ottobre 2017, dalla quale si evince che:

- a. si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai

sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Chions a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità del centro abitato di Villotta mediante la realizzazione di opere di sgrondo delle acque meteoriche;

b. gli interventi sopra descritti, preventivamente all'esecuzione delle opere strutturali, richiedono di espletare specifiche fasi progettuali, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in altre attività finalizzate al superamento di gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nel territorio regionale e pertanto si propone di individuare il Comune di Chions quale Ente attuatore subregionale dell'intervento di protezione civile in argomento, in considerazione del fatto che il Comune è Ente di base di Protezione civile, come stabilito dall'art. 7 della l.r. n. 64/1986, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:
 - 7, in base al quale il Comune è Ente di base di protezione civile, con la responsabilità primaria nell'esecuzione di interventi attuati per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - 11, primo comma, che prevede che all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della l.r. n. 64/1986;
 - 33, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;
- l.r. 31 maggio 2002, n. 14;
- D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";
- deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1425 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;
- legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;
- D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.

**DISPOSIZIONI
FINALI**

Il presente decreto è trasmesso via posta certificata all'Ente attuatore Comune di Chions.

Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin –